



F.I.G.F.

Federazione Italiana Gioco Freccette

Comitato Regionale Veneto

Regolamento Regione Veneto **(del 31/10/2013)**

L'attività federale delle freccette nella Regione Veneto trova il naturale e necessario indirizzo nei documenti ufficiali della F.I.G.F: lo Statuto - ultima versione con modifiche e aggiunte del 21.03.99, le Regole di gioco e di gara - conforme a WDF PLAYING AND TOURNAMENT RUNLES 11° edizione 01.11.2011, il Regolamento del campionato nazionale fase regionale 31/10/2013

Dalle norme e regole contenute in tali documenti conseguono le modalità di attuazione dei vari campionati, che riteniamo utile elencare in alcuni aspetti specifici, rimandando per quanto non specificato ai documenti citati.

Il Presidente Regionale
Sperandio Leonardo

Segue →

Campionato Nazionale a squadre “Serie A” 2013/2014

La fase regionale del campionato viene giocata con incontri di 9 partite e con squadre di 6/12 giocatori.

Tutte le partite si svolgono al meglio di 5 legs (al 2 pari si va al bull). Il numero totale di partite è di 9 (6 singoli e 3 doppi); gli incontri vanno disputati giocando su una o due pedane per i singoli (per chi ha la possibilità di avere nel proprio club più pedane egualmente agibili può giocare su 2 pedane), il doppio si gioca su un'unica pedana, seguendo obbligatoriamente il seguente schema:

S S D S S D S S D (S = singolo D = doppio)

L'ordine di tiro viene determinato da un unico lancio di moneta prima dell'inizio dell'incontro, la squadra vincitrice inizierà le partite dispari (1°-3°-...), la perdente le pari (2°-4°-...).

Ogni squadra può inserire nel foglio partita due riserve, la riserva n°1 può entrare in qualunque momento mentre la riserva n°2 solamente a risultato acquisito.

E' fatto obbligo di indossare la parte superiore della divisa (maglietta o camicia ecc.) uguale per tutti i giocatori della stessa squadra, mentre durante la fase finale a Pieve di Cento anche i pantaloni dovranno essere di tipo classico, uguali per ogni giocatore.

E' vietato bere alcolici e fumare in pedana e comunque il giocatore impegnato nella partita non può bere alcolici e non può fumare fino alla fine dell'incontro, fino a che uno dei due non abbia vinto 3 legs..

E' vietato indossare cappellini berretti o copricapo in genere durante lo svolgimento di un incontro se non sono strettamente necessari.

E' fatto obbligo a tutti i giocatori, indifferentemente dall'essere impegnati in pedana e non ad assistere alla partita, a tenere un comportamento consono e rispettoso.

Segue →

SERIE “A”

Le squadre giocheranno in un unico girone di andata e ritorno. Le prime classificate di tale girone accederanno al campionato Nazionale a Squadre fase Finale, fino al completamento dei posti assegnati alla regione.

Gli incontri si svolgeranno il venerdì, fatto salvo il Dart Club Old Pub, e chi ne farà richiesta, che giocheranno tutte le partite di andata e di ritorno il sabato salvo avvenimenti particolari (locali chiusi per turno o gare ufficiali), come stabilito durante la riunione dei presidenti svoltasi il giorno 07/10/2008 ribadito il giorno 26/10/2012.

Se si vuole anticipare o posticipare una partita deve essere:

- 1) fatta una richiesta alla squadra avversaria minimo 10 giorni prima;
- 2) comunicarla al presidente o coordinatore regionale 5 giorni prima della partita il quale prenderà nota e informerà tutti i capitani delle squadre della regione veneto, come stabilito durante la riunione svoltasi il giorno 26/10/2012;
- 3) se la partita è posticipata deve essere recuperata entro e non oltre il mercoledì sera successivo.

I risultati degli incontri devono essere comunicati via SMS entro e non oltre le ore 12 di domenica mattina da entrambe le squadre inviandolo al segretario, cassiere e presidente regionale, ai numeri che verranno inviati in seguito ad ogni presidente del club. **Chi non inviasse tali risultati entro il termine alla squadra verrà tolto 1 punto dalla classifica.**

I fogli partita dovranno essere inviati o per e-mail o per fax entro il lunedì sera al presidente regionale all'indirizzo e-mail spera54@libero.it. **Chi non inviasse tali risultati entro il termine alla squadra verrà tolto un ulteriore punto dalla classifica.**

Ogni squadra deve avere un referente o capitano che abbia l'opportunità di essere contattata dalle altre squadre o dal presidente o coordinatore regionale per qualsiasi evenienza.

Per le ulteriori modalità attuative non riportate e/o elencate si rimanda al Regolamento nazionale.

Segue →

Commissione Giudicante Regionale (C.G.R.) **(art. 21 bis dello Statuto)**

La C.G.R. è un organo federale eletto dall'Assemblea Regionale che ha competenza a decidere in primo grado ogni controversia e qualsiasi contenzioso insorga nella Regione applicando le norme dello Statuto, dei Regolamenti di gioco nazionali e internazionali vigenti, delle direttive e dei Regolamenti della FIGF.

Il giudizio avanti la C.G.R. si svolge liberamente senza obblighi di procedura, fatta salva l'applicazione dei regolamenti di procedura emanati dal Consiglio Federale e, subordinatamente ai primi, dalla Assemblea Regionale o emanati dalla stessa Commissione nel rispetto delle norme nazionali e regionali.

Contro le decisioni della C.G.R. è ammesso ricorso alla Commissione Unica di Appello, nei modi e termini regolamentati (art.21 ter dello Statuto).

La Co.Giu.Re. Veneto ha finora dato queste indicazioni:

Numero di giocatori non sufficiente: se durante un incontro, una squadra si presenta a un incontro con un numero di giocatori non sufficiente (minimo 6 per il campionato nazionale e minimo 6 per la serie B-Cup) oppure, se al momento della chiamata in pedana del giocatore di turno questi non si presenta, vengono applicate le seguenti sanzioni:

- a) Sconfitta a tavolino 9-0 per il camp. Nazionale e sconfitta 9-0 per la B-Cup
- b) Ammonizione scritta al Dart Club
- c) Sanzione di € 10,00 per ogni giocatore mancante.

Divisa di gioco: Tutti i giocatori che partecipano a un torneo FIGF dovranno indossare la divisa di gioco del proprio Dart Club durante tutto il torneo (almeno fino all'eliminazione da tutti gli eventi) e per la cerimonia di premiazione. (art.17 delle Regole di gioco e di gara).

Tale regola vale per tutte le gare e campionati, nazionali e regionali.

In caso di non rispetto della regola verranno applicate le seguenti sanzioni:

- a) Alla prima inosservanza: ammonizione scritta al giocatore ed al capitano della squadra;
- b) Alla seconda: perdita della partita del giocatore, squalifica del giocatore stesso e del capitano della squadra nella partita successiva;
- c) Alla terza: perdita della partita del giocatore ed esclusione del giocatore stesso dal campionato.

E' fatto obbligo alla squadra avversaria, quando fosse necessario, di effettuare ricorso; nel caso ciò non avvenga si applicheranno a carico della squadra che non ha effettuato il ricorso le seguenti sanzioni:

- a) Alla prima inosservanza: ammonizione scritta al capitano della squadra;
- b) Alla seconda: squalifica di una giornata al capitano della squadra;
- c) Alla terza: esclusione dal campionato del capitano della squadra.

Il ricorso in questione può essere presentato d'ufficio anche dal Presidente Regionale o da un componente del C.G.R.

Bersaglio di gioco: come da art.15 del Regolamento del campionato nazionale, il bersaglio deve essere in buone condizioni e adeguatamente illuminato. Nel caso che il bersaglio non sia in buone condizioni, la squadra ospite potrà richiederne la sostituzione; se la stessa non verrà accolta, il capitano controfirmerà il bersaglio stesso nella parte posteriore, quindi le squadre procederanno allo svolgimento della partita e a incontro ultimato il ricorrente presenterà ricorso. Il C.G.R. prenderà visione del bersaglio e, in caso di accertata inadeguatezza dello stesso, verrà data partita persa alla squadra ospitante più eventuali sanzioni da quantificare.

Referti di gioco: devono essere comunicati nelle seguenti modalità ed ordine:

Alla fine dell'incontro entrambi i capitani delle squadre impegnate devono mandare un SMS al seguenti numeri: presidente regionale 348-0064273, segretario regionale 392-0571003 e tesoriere regionale 339-2717364. Entrambe le squadre devono comunicare l'esito dell'incontro elencando anche il risultato dei Legs, successivamente, entro le 24,00 del Lunedì successivo la squadra che ospita deve inviare a mezzo e-mail : spera54@libero.it il referto debitamente compilato in tutte le sue parti e firmato da entrambi i capitani delle squadre. In caso di inadempienza sarà applicata una sanzione di € 10,00 (da detrarre dalla cauzione versata) per il primo ritardo, raddoppiando ad ogni ritardo seguente nello stesso Campionato/Torneo.

Ogni violazione del Regolamento nazionale di gioco nonché delle più generali norme di correttezza ed educazione sportiva, così come la mancata presentazione di una squadra nel corso di un campionato o gara, è soggetta a sanzione pecuniaria (da detrarre dalla cauzione versata) o disciplinare a carico della squadra, del Dart Club e del singolo giocatore. Le sanzioni saranno decise dal C.G.R. secondo valutazione equativa discrezionale, proporzionata alla gravità del fatto. Contro la comminazione delle sanzioni è ammesso ricorso alla Commissione Unica di Appello.

Si ritiene utile ricordare per ridurre dubbi e incomprensioni:

Spostamento di data o sede di un incontro:

- Campionati nazionali: il DC richiedente deve far pervenire, anche a mezzo fax, al Presidente Regionale e **successivamente** per conoscenza alla FIGF l'istanza di spostamento corredata dall'accettazione scritta della squadra avversaria, nel perentorio termine di 5 giorni prima dell'incontro. Il Presidente Regionale entro 48 ore dalla richiesta e solo in caso di non accoglimento, comunica per iscritto al richiedente, al DC avversario, al Presidente della C.G.R. ed al Consiglio Federale le motivazioni del rigetto

Procedura di ricorso:

- a) Entro le ore 19 del giorno successivo l'incontro deve presentarsi la dichiarazione di ricorso a mezzo telegramma da inviarsi al Presidente della C.G.R., alla sede del DC avversario, al Presidente Regionale e, per conoscenza, al Consiglio FIGF, secondo la formula: "Il DC ricorre alla C.G.R. per irregolarità nello svolgimento dell'incontro di campionato DC-DC"
- b) Entro le ore 19 del quinto giorno successivo l'incontro (il mercoledì per i campionati nazionali) il ricorrente e la controparte hanno facoltà di depositare personalmente o a mezzo raccomandata Ar alla C.G.R. motivi scritti a sostegno del ricorso e memoria difensiva.
- c) Entro il sesto giorno dall'incontro (il giovedì per il campionato nazionale) la C.G.R., in persona del Presidente o suo incaricato, convoca i Presidenti dei DC interessati e decide in prima istanza ed in unica udienza il ricorso, dando immediata comunicazione della deliberazione al Consiglio Federale e al Presidente Regionale. Qualora il ricorrente convocato, che non abbia usato della facoltà di presentare in termine i motivi scritti, non si presenti personalmente all'udienza fissata,

il ricorso è dichiarato improcedibile e viene applicata a carico del ricorrente sanzione di € 100,00.

- d) Contro la decisione in prima istanza è ammesso appello da presentarsi entro le 48 ore successive a mezzo racc. ar. alla Commissione Unica d'Appello e per conoscenza al Consiglio Federale. La Commissione Unica d'Appello deciderà in ultima e definitiva istanza. L'appellante avrà l'onere dell'anticipazione delle spese, stabilite in € 150,00.
- e) Non è ammesso ricorso in ordine all'esatto calcolo del punteggio di gioco; la contestazione dei punteggi e di errori di calcolo degli stessi durante la partita è prevista unicamente secondo le forme e i modi sanciti dalle Regole di Gioco della Federazione Italiana Gioco Freccette.

PRINCIPI E FONTI

La FIGF riconosce e fa propri i Principi di Giustizia Sportiva deliberati dal Consiglio Nazionale del Coni con deliberazione 1412 del 19.5.2010.

In attesa della adozione di un organico Regolamento o Codice di Giustizia Sportiva, richiamati l'art. 4 dello Statuto della FIGF (Clausola compromissoria), l'art. 7 (Organi di giustizia), gli art. 21 bis (Commissioni Giudicanti Regionali) e 21 ter dello Statuto Federale (Commissione Unica di Appello), sono emanate le seguenti Linee Guida per dare attuazione uniforme e concreta alle norme richiamate ed ai Regolamenti internazionali e nazionali che disciplinano il Gioco delle Freccette ed in particolare alle Playing Rules W.D.F., alle Regole di Gioco e Gara FIGF ed ai Regolamenti delle singole gare FIGF.

Le linee guida enunciano i Principi di Giustizia Sportiva obbligatori per tutti i tesserati FIGF e le Regole procedurali inderogabili per gli Organi di Giustizia ed in particolare per gli Arbitri, Giudici di gara e Commissioni Giudicanti.

Gli Organi della FIGF cureranno la massima divulgazione e conoscenza delle Linee Guida presso tutti i tesserati della FIGF.

Le Linee Guida trovano applicazione immediata da parte di Arbitri, Giudici di gara, delle Commissioni Giudicanti, giusta mandato dell'Assemblea Nazionale dei Presidenti FIGF del 13/9/2009.

L'ignoranza delle presenti Linee Guida non potrà essere a nessun effetto invocata quale causa di giustificazione o motivo di errore.

La proposta di modifica o integrazione delle Linee Guida anche per ragioni di contrasto con lo Statuto o altre norme regolamentari vigenti, potrà essere formulata per il tramite esclusivo della Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali e Coordinatori Regionali e sarà soggetta ad approvazione da parte dell'Assemblea dei Presidenti FIGF.

0. **Definizioni e abbreviazioni**

FIGF: Federazione Italiana Gioco Freccette

WDF: World Darts Federation

Organi Federali Nazionali: dove non specificato meglio, si intende il Consiglio Federale ovvero FIGF - Sede Nazionale - Treviso.

Dart Club (o Club): un gruppo di tesserati riconosciuto e regolamentato in ambito FIGF. Le parole "Dart Club" come da Statuto sono da anteporre al nome del Club. Ogni singolo tesserato deve fare parte di un Dart Club.

Consulta: la Consulta dei Presidenti dei Comitati Regionali e dei Coordinatori Regionali.

CGR: Commissione Giudicante Regionale.

Coordinamento CGR: due persone elette fra tutte le CGR con il compito di formare e coordinare la CG sul campo nelle gare ove sia richiesta.

CG sul campo (o Commissione Giudicante Nazionale): persone scelte tra le varie CGR per le

gare inserite nel Calendario Nazionale.

CUA: Commissione Unica d'Appello.

Calendario Nazionale: l'insieme delle date nelle quali si svolge una gara di freccette che interessa tutti i tesserati FIGF. Viene stilato a inizio stagione dagli Organi Federali Nazionali in accordo con la Consulta, e viene pubblicato sul sito federale.

Calendario Regionale: l'insieme delle date nelle quali si svolge una gara di freccette a cui tutti i tesserati di una regione possono o debbono partecipare (individuali o a squadre, compresa la Fase Regionale del Campionato a Squadre). Viene stilato dai Comitati Regionali o dai Coordinatori Regionali in accordo con i Dart Club della regione.

Organizzazione, Organizzatore: chi materialmente ha la responsabilità di una gara di freccette, curandone partecipazione, logistica, svolgimento, pubblicazione risultati e i vari aspetti burocratico-amministrativi.

Arbitro: nello svolgimento di un incontro, è la persona che ne controlla l'andamento, dal sorteggio di partenza alla conclusione, verificando il rispetto delle regole di gioco, aggiornando (a mano o con ausilio di segnapunti elettronico) i punteggi dei giocatori, rapportandosi con l'Organizzatore della manifestazione per la raccolta dei risultati. Normalmente il tesserato che perda un incontro è tenuto ad arbitrare uno degli incontri successivi.

Giudice di Gara: può coincidere con la persona dell'Arbitro (come normalmente nei tornei del Calendario Nazionale e Regionale) o meno. Rispetto all'Arbitro un Giudice di Gara può prendere decisioni in autonomia riguardo eventuali contestazioni sportive e regolamentari durante lo svolgimento di un incontro.

Sede di Gioco: il luogo fisico dove si svolge una gara di freccette. Indica anche la sede di un Club.

Area di Gioco: nelle gare di freccette è lo spazio dedicato al gioco: ha la grandezza minima di una pedana (con le misure e gli spazi liberi circostanti previsti dalle Regole di Gioco). Come grandezza massima può comprendere l'intera Sede di Gioco, a discrezione dell'Organizzazione.

Divisa di Gioco: nelle gare individuali è una camicia, o t-shirt, o maglietta che permette l'identificazione di appartenenza di un giocatore ad un Dart Club. Giocatori di uno stesso Dart Club che partecipino a manifestazioni a squadre devono indossare una Divisa di Gioco identica per tutti. Per le Finali Nazionali del Campionato a squadre, inoltre, anche i pantaloni dell'intera squadra devono essere identici.

1. **Ambiti di applicazione**

Le presenti Linee Guida trovano applicazione in tutte le manifestazioni del Calendario Nazionale e Regionale

Sono esclusi dall'applicazione:

- tornei di Club con regolamento interno e di competenza del Club organizzante;
- tornei ad invito (amichevoli, triangolari, quadrangolari, ecc.), sia di singolo che a rappresentativa (squadra), con regolamento interno e di competenza del Club organizzante.

La violazione dei principi dell'ordinamento sportivo da parte di tesserati FIGF nei tornei esclusi potrà comunque essere sanzionata su iniziativa degli Organi della FIGF.

2. **Soggetti**

La conoscenza, l'osservanza e l'applicazione delle Linee Guida, oltre ad essere obbligatorie per tutti i tesserati, comporta obbligo e dovere di segnalazione delle violazioni per i seguenti soggetti:

- Tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, siano responsabili dell'organizzazione di manifestazioni a carattere sportivo nell'ambito del gioco delle freccette.

Per tornei del Calendario Nazionale, sono comunque responsabili o i Comitati Regionali (o i Coordinatori Regionali) di competenza o il Consiglio Federale; per tornei del

Calendario Regionale sono responsabili i Presidenti dei Club organizzatori o il Comitato Regionale, a seconda della tipologia del torneo;

- I membri delle CGR;
- I Presidenti del Consiglio Direttivo dei Club (d'ora in poi: "Presidenti di Club")
- I Capitani delle Squadre nell'ambito del Campionato a Squadre, sia per la fase regionale che per quella nazionale;
- Gli arbitri delle partite e gli eventuali Giudici di Gara;
- I soci FIGF iscritti e partecipanti alle manifestazioni suddette.

3. **Comportamenti soggetti a sanzione disciplinare**

Sono soggetti a sanzione tutti quei comportamenti che violino lo Statuto della FIGF, con le Playing Rules W.D.F., le Regole di Gioco e Gara FIGF, i Regolamenti delle singole gare, i Principi di Giustizia Sportiva deliberati dal Consiglio Nazionale del Coni con deliberazione 1412 del 19.5.2010 e che siano comunque considerati antisportivi e/o lesivi dell'immagine dello Sport delle Freccette..

Sono altresì sanzionabili tutti i comportamenti ritenuti irrispettosi degli avversari, dell'Organizzazione, di tutti i presenti alla manifestazione (tesserati e non) e delle strutture ove tali manifestazioni si svolgono.

Sono in ogni caso soggetti a sanzione i comportamenti di seguito elencati ed in avanti richiamati come articoli da 1 a 4:

Articolo 1. Comportamento ingiurioso, indecoroso, irrispettoso o antisportivo verso tesserati e non.

Vengono qui contemplati:

- eccessi verbali atti ad offendere la dignità delle persone;
- manifestazioni individuali e collettive che possono nuocere all'immagine della FIGF;
- manifestazioni atte a disturbare lo svolgimento di una Gara o arrecare disturbo ad un giocatore in pedana. Rientrano in questa casistica anche sedi di gioco palesemente inadeguate a ospitare una manifestazione (in merito a spazi, fattori ambientali e altro) e che non consentano un corretto svolgimento della manifestazione: in questo caso saranno soggetti a sanzione gli Organizzatori della manifestazione o i Presidenti dei Club interessati.

Articolo 2. Comportamento con danni verso beni materiali della sede di gioco.

Danneggiamento materiale di mobili ed attrezzature di proprietà di un Dart Club o del Comitato Regionale o di terzi.

Articolo 3. Comportamento che viola gli articoli 16.01 e 16.02 delle Regole di Gioco (correttezza e sportività), a livello individuale o a squadre.

Comportamento antisportivo arrecante disturbo o danno ad altri giocatori durante le fasi di gioco, o tendente a intralciare il regolare svolgimento della manifestazione (per esempio perdere un leg o una partita deliberatamente, causare deliberatamente un ritardo al gioco, interferire con il lancio di un altro Giocatore, rifiutarsi di disputare incontri o partite di Campionato, a seguito del quale altri soggetti ne traggono un indebito vantaggio, eccetera).

Articolo 4. Comportamento che genericamente viola le Playing Rules WDF, le Regole di Gioco e Gara FIGF o in generale il regolamento di una specifica gara.

Comportamento che per ignoranza o dolo genericamente contravviene al regolamento di una gara di freccette. Gli effetti della violazione possono rientrare nei precedenti articolo 1, 2 o 3.

4. **Rilevamento delle violazioni e sanzioni immediate**

Alcune inosservanze, quali :

- violazione dell'articolo 19.01 delle Regole di Gioco FIGF (fumare o bere)
- inadeguatezza della divisa di gioco in area di gioco;

- rifiuto o inadempienza in merito all'arbitraggio;
- comportamento antisportivo o irrispettoso nei confronti dell'avversario, di altri tesserati o di terzi, presenti nella Sede di Gioco;
- comportamento lesivo dell'immagine dello sport delle freccette;

possono essere immediatamente rilevate da tutti i soggetti individuati al punto 2 del presente regolamento, che ne faranno tempestiva comunicazione all'Organizzazione. Fanno eccezione le partite della Fase Regionale del Campionato a Squadre, per le quali si rimanda direttamente al successivo punto 5.

L'Organizzazione (di concerto con la CGR se presente) deciderà se erogare **una sanzione immediata** sotto forma di ammonizione verbale o esclusione dalla manifestazione in corso: nel caso, l'eventuale sanzione erogata deve essere tempestivamente comunicata (il prima possibile telefonicamente, e successivamente in forma scritta) al Presidente del Comitato Regionale, o al Coordinatore Regionale, e al Presidente della CGR con un breve resoconto dell'accaduto, e non preclude l'ulteriore segnalazione dell'infrazione, come da successivo punto 5.

Sarà in facoltà della CGR, qualora non presente, d'ufficio o su istanza degli interessati senza alcuna formalità sospendere la sanzione o assumere diverse determinazioni in ordine alla stessa. In assenza di provvedimenti entro giorni sette dalla comunicazione la sanzione immediata dovrà intendersi confermata.

Se le inosservanze sopra descritte sono rilevate dall'Arbitro della partita in corso, egli ha la facoltà di sospendere la partita ed informare l'Organizzazione.

Unicamente per quanto riguarda l'inadeguatezza della divisa in pedana di gioco, l'intervento dell'Arbitro o dell'Organizzazione è consentito solo fino a prima dell'inizio della partita stessa (sorteggio di partenza): trascorso tale termine la partita deve essere portata alla naturale conclusione e eventuali sanzioni verranno decise e applicate nei modi e nei tempi stabiliti nel successivo punto 5.

Sono escluse dalle presenti Linee Guida le decisioni tecniche assunte nel corso della partita dagli Arbitri per la corretta applicazione delle Regole di Gioco e di Regole di Gara diverse da quelle sopra elencate.

5. Segnalazione delle infrazioni alla CGR di competenza

La segnalazione delle infrazioni alla CGR di competenza è effettuata da tutti i soggetti individuati al punto 2; fino alla istituzione della Procura Federale la CGR potrà avviare d'ufficio procedimenti per segnalazioni di infrazioni delle quali ha comunque avuto notizia.

La competenza è così determinata :

- per tornei del Calendario Regionale è competente **la CGR della regione**
- per tornei del Calendario Nazionale organizzati dai Comitati Regionali (Gare ufficiali per la Classifica Nazionale, Coppa delle Regioni, Coppa Italia, Selezioni Winmau) è competente **la CGR della regione**; nelle regioni con un Coordinatore Regionale e senza una CGR eletta, la CGR competente è determinata dal **Coordinamento CGR** (vedi punto 10) e dovrà essere composta da un minimo di TRE persone, pena la mancata disputa del torneo
- per tornei del Calendario Nazionale organizzati direttamente dal Consiglio Federale, la CGR competente è determinata ai sensi dal **Coordinamento CGR** (vedi punto 10) e dovrà essere composta da un minimo di TRE persone, pena la mancata disputa del torneo.

Le infrazioni commesse nel corso di gare e tornei vanno segnalate:

- immediatamente al Comitato Regionale o al Coordinatore Regionale di competenza;
- in forma scritta, entro le ore 19.00 del giorno successivo alla gara, al Presidente della CGR di competenza.

La segnalazione dovrà contenere descrizione precisa e sintetica dei fatti accaduti, delle

norme e dei principi che si assumono violati, l'indicazione di testimoni e delle prove. La segnalazione di infrazioni diverse dovrà comunque essere tempestiva o diversamente contenere adeguata motivazione del ritardo. La segnalazione alla CGR potrà essere fatta inoltrandola a mano, o a mezzo raccomandata, o via e-mail (posta elettronica), o via fax o infine con ogni altra modalità con cui si possa attestare l'avvenuto ricevimento. Al fine di assicurare il diritto di difesa la segnalazione deve essere contemporaneamente inviata all'interessato nel domicilio costituito dalla sede del Dart Club di appartenenza, il cui Presidente, oltre a confermare la ricezione della segnalazione con qualsiasi mezzo inviata, avrà dovere di informare tempestivamente i soci segnalati. Il socio segnalato deve essere informato che entro il termine di giorni sette dalla ricezione, ha facoltà di inviare, per iscritto e con qualsiasi mezzo idoneo a certificare con certezza la data dell'invio e della ricezione, alla CGR memorie a difesa e richieste istruttorie..

6. **Modalità e tempi di intervento della CGR**

La CGR, nominato un relatore per ciascuna segnalazione, fissa l'udienza di discussione entro dieci giorni dal ricevimento della segnalazione, salvo proroga non superiore a giorni 5 per il caso di audizione del segnalato o di altri soggetti.

L'avviso di fissazione dell'udienza deve essere comunicato al segnalato nel domicilio del D.C. di appartenenza, al segnalante ed al Presidente del D.C. di appartenenza del segnalato almeno due giorni liberi prima dell'udienza.

All'udienza fissata per la discussione la CGR, sentiti il Relatore, il segnalante, il segnalato e il Presidente del Dart Club di appartenenza del segnalato, se presenti, delibera immediatamente.

E' in facoltà della CGR convocare nella stessa udienza o successiva, anche su indicazione delle parti, ogni soggetto la cui audizione sia ritenuta rilevante ed utile per la decisione.

La decisione della CGR deve essere motivata e depositata, nella disponibilità delle parti, entro dieci giorni dalla discussione.

Le eventuali sanzioni stabilite devono essere comunicate immediatamente e in forma scritta con lettera a mano, via raccomandata A/R, via e-mail (posta elettronica), via fax o con ogni altra modalità con cui si possa attestare l'avvenuto ricevimento:

- al soggetto interessato nel domicilio dello stesso presso il Club di appartenenza.
- al Presidente del Dart Club di appartenenza
- al Presidente del Comitato Regionale (o al Coordinatore Regionale) di appartenenza, che a sua volta informerà eventuali terze parti ritenute essenziali per vigilare sulla corretta applicazione della sanzione stessa
- (per conoscenza) al proprio Comitato Regionale
- (per conoscenza) agli Organi Federali Nazionali.

La decisione della CGR si presume in ogni caso e per ogni effetto conosciuta dall'interessato con la comunicazione presso il Dart Club di appartenenza

La comunicazione delle sanzioni dovrà contenere, in allegato, copia della segnalazione e, per gli Organi Federali Nazionali, copia dell'intero carteggio.

Le decisioni della CGR sono immediatamente esecutive e le sanzioni inflitte efficaci a far data dalla comunicazione all'interessato.

Ciascuna CGR annota in un registro le segnalazioni ricevute e le decisioni assunte.

7. **Sanzioni**

Le sanzioni previste per i comportamenti di cui al punto 3 (articoli da 1 a 4) sono commisurate alla gravità della violazione commessa, e rientrano in due tipologie: **Individuali e ai Club**

Sanzioni individuali

Sono sanzioni erogabili sia al socio che commette la violazione, sia al Presidente del Club di appartenenza il quale anche presuntivamente può essere ritenuto corresponsabile in presenza di gravi indizi di negligente informazione e controllo nei confronti del socio responsabile.

Esse sono in ordine di gravità:

- ammonizione verbale;
- ammonizione scritta (o “Ufficiale”);
- squalifica da una o più gare inserite nel Calendario Nazionale e/o Regionale (**vedi punto 7a**);
- squalifica dalla fase finale del Campionato a Squadre;
- sospensione da ogni attività agonistica, per periodi proporzionati all’infrazione commessa e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi;
- divieto di ulteriore tesseramento nella regione ;
- Proposta di procedura per la revoca della tessera FIGF (sanzione di competenza degli Organi Federali Nazionali);

Sanzioni ai Club

Sono sanzioni erogabili ad un Dart Club nella sua interezza., anche a titolo di responsabilità oggettiva per eventi verificatisi all’interno del Dart Club o causati dai suoi dirigenti, tesserati o sostenitori. Sono sempre accompagnate da una Sanzione individuale erogata al Presidente del Club.

Esse sono in ordine di gravità :

- ammonizione scritta (o “Ufficiale”);
- squalifica della Sede di Gioco in merito allo svolgimento di attività agonistiche, per periodi proporzionati all’infrazione commessa (**vedi punto 7a**);
- penalizzazione (in punti: **vedi punto 7a**) di lieve entità nel Campionato a Squadre (Fase Regionale);
- penalizzazione (in punti) nel Campionato a Squadre (Fase Regionale) di entità tale da impedire al Club la partecipazione alla Fase Nazionale del Campionato;
- sospensione di tutti i soci del Dart Club da ogni attività agonistica per periodi proporzionati all’infrazione commessa e fino ad un massimo di 6 (sei) mesi;

Ogni sanzione erogata, individuale o di Club, dovrà essere tempestivamente comunicata agli Organi Federali Nazionali che la iscriveranno in apposito Registro delle Sanzioni.

7a. Sanzioni temporali (per data di calendario) o di classifica

Il mancato rispetto delle norme di cui al punto 3 (articoli da 1 a 4) comporta indicativamente sanzioni disciplinari comminate per Data di Calendario, cioè per data di svolgimento di un singolo evento inserito nel Calendario Nazionale e/o nel Calendario Regionale, comprese le partite della fase Regionale del Campionato Nazionale a Squadre.

Questo tipo di sanzione, erogata ad un soggetto individuale o collettivo, comporterà dunque l’impossibilità per il soggetto di partecipare a Gare Nazionali e/o Regionali di qualsiasi ordine o livello. Potrà riguardare solo manifestazioni individuali, o solo di Squadra, o entrambe.

Il soggetto che, con una sanzione in corso, si iscriverà ad una Gara Nazionale e/o Regionale, potrà essere ulteriormente sanzionato con aggravio della sanzione già comminata, e la CGR emetterà provvedimento sanzionatorio anche nei confronti del Presidente del Dart Club di appartenenza.

L’indicazione di massima per questo tipo di sanzioni è la seguente:

Articolo 1. Comportamento ingiurioso, indecoroso, irrispettoso o antisportivo verso tesserati e non.

È punibile con squalifica per un minimo di 1 (una) Data di Calendario.

Articolo 2. Comportamento con danni verso beni materiali della sede di gioco.

È punibile con squalifica per un minimo di 5 (cinque) Date di Calendario e il rimborso materiale per il danno causato.

Articolo 3. Comportamento che viola gli articoli 16.01 e 16.02 delle Regole di Gioco (correttezza e sportività), a livello individuale o a squadre.

Se la violazione è individuale, essa è punibile con l'esclusione dalle restanti partite del torneo stesso e l'eventuale restituzione di premi ottenuti e/o revoca dei titoli conseguiti: la CGR potrà in seguito stabilire eventuali ulteriori sanzioni commisurate alla gravità della violazione commessa.

Per esempio, se la violazione è il mancato arbitraggio, è punibile con squalifica per 1 (una) Data di Calendario; se la violazione è generica è punibile per un minimo di 2 (due) Date di Calendario.

Se la violazione è di squadra, essa è punibile con la squalifica del campo di gioco per un minimo di 1 (una) giornata di Campionato a Squadre e/o la penalizzazione per un minimo di 2 (due) punti nella classifica del Campionato stesso, da scontare eventualmente nel Campionato successivo fino a completa estinzione della sanzione.

In particolare, la mancata disputa di 3 (tre) incontri di Campionato a squadre comporta la squalifica dalle restanti gare e l'azzeramento dei risultati.

Articolo 4 . Comportamento che genericamente viola le Playing Rules WDF, le Regole di Gioco e Gara FIGF o in generale il regolamento di una specifica gara.

È punibile immediatamente dall'Organizzazione con un'ammonizione verbale. Il ripetersi di tale comportamento può risultare in un'esclusione immediata dalla gara.

Inoltre, la CGR potrà emettere una squalifica per un minimo di 1 (una) Data di Calendario.

Se la violazione è fatta per ignoranza del regolamento, la CGR emetterà un'analogo sanzione al Presidente del Dart Club di appartenenza.

La decisione sulle sanzioni deve essere accompagnata da sintetiche motivazioni circa il tipo e la quantità di sanzione irrogata anche per mero rinvio ai criteri indicativi delle presenti linee guida ed illustrazione specifica invece dei motivi per cui non sono stati in tutto o in parte osservati i criteri medesimi.

7b. Decorrenza delle sanzioni

Le sanzioni disciplinari di cui al punto 7a si dovranno scontare per numero di date di Calendario Nazionale e/o Regionale, e sono quindi estendibili anche alla stagione successiva. La loro decorrenza è immediata, a partire dal ricevimento della comunicazione da parte del soggetto sanzionato. Se la sanzione indica una data precisa di decorrenza, la decorrenza reale di essa sarà tuttavia la maggiore tra le due date: quella indicata dalla sanzione e quella effettiva di ricevimento della comunicazione in merito.

7c. Responsabilità oggettiva e recidiva

Responsabilità oggettiva. Il Dart Club di appartenenza risponde a titolo di responsabilità oggettiva delle violazioni commesse dai propri dirigenti, tesserati, sostenitori, salva dimostrazione del caso fortuito o della forza maggiore.

Oltre alle sanzioni già previste, in caso di responsabilità oggettiva, può applicarsi la sanzione della squalifica del campo di gioco per una o più giornate di calendario.

Le violazioni delle Squadre sono ascrivibili al Dart Club di appartenenza (per Squadra si intende una selezione del Dart Club che partecipi alla fase regionale del Campionato Nazionale a squadre o a qualsiasi manifestazione regionale a partecipazione non individuale o di doppio. Eventuali prestiti da altri Dart Club sono considerati parte integrante della Squadra).

Un giocatore che nell'ambito della partita di Campionato a squadre assuma comportamenti sanzionabili, procurerà alla Squadra stessa (e quindi al Dart Club) una sanzione sotto forma di "Ammonizione Ufficiale".

Due di tali "Ammonizioni Ufficiali" - anche non riconducibili allo stesso giocatore -

comporteranno la squalifica del campo di gioco da 1 (uno) a 3 (tre) incontri, costringendo la Squadra a giocare in “campo neutro” le partite del Campionato a squadre.

Tre “Ammonizioni Ufficiali” - anche non riconducibili allo stesso giocatore - verranno sanzionate con la penalizzazione di 2 (due) punti nella classifica del Campionato a Squadre dell’anno in corso o in quello successivo. Le penalizzazioni per manifestazioni a Squadre diverse dal Campionato Nazionale a Squadre, saranno valutate secondo i casi specifici.

Le Ammonizioni ufficiali sono comminate secondo le procedure di cui all’art. 4.

Recidiva. Nel caso di recidiva del soggetto nei comportamenti di cui al punto 3 (articoli da 1 a 4), valutata la gravità dei fatti, le sanzioni sono aumentate fino alla metà e la CGR, indipendentemente dal tipo di sanzioni irrogate, può formulare proposta di revoca del tesseramento o dell’affiliazione del Dart Club agli Organi Nazionali.

7d. Prescrizione

Le violazioni previste al punto 3, articoli 1-2-4, cadono in prescrizione dopo un periodo di anni DUE dalla commissione del fatto.

Le violazioni previste al punto 3, articolo 3 cadono in prescrizione dopo un periodo di anni TRE dalla commissione del fatto..

8. Ricorso alla Commissione Unica d’Appello

Il soggetto sottoposto a sanzione ha facoltà di inoltrare ricorso alla CUA, di cui all’art. 21ter dello Statuto, entro trenta giorni dal ricevimento della sanzione stessa.

Tale ricorso deve essere presentato in forma scritta e documentata, firmato dal Presidente del Club di appartenenza, controfirmato dal socio sanzionato, e deve essere accompagnato dalla compiuta esposizione dei motivi di impugnazione nonché dal deposito cauzionale (attualmente di 150 €) stabilito per il ricorso, da versare alla Sede Nazionale a mezzo c/c postale.

Della presentazione di ricorso devono essere subito informati il Presidente della CGR, il Presidente del Comitato Regionale o il Coordinatore Regionale, e gli Organi federali Nazionali, allegando copia del ricorso stesso.

La CUA ricorrendo gravi motivi potrà sospendere la sanzione fino alla decisione definitiva.

La CUA decide l’appello con le procedure forme di cui all’art. 6.

La decisione della CUA, che deve intervenire entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso, è definitiva e non ulteriormente impugnabile se non, solo in casi straordinari con la procedura di revisione. La revisione è ammessa mediante ricorso diretto alla CUA per il caso di scoperta di prove decisive non valutate anteriormente ed in ogni altro caso in cui la decisione sia stata conseguenza di falsità e condotta dolosa di alcuno.

9. Composizione della CGR e modalità di riunione

La CGR è composta da tre membri effettivi più due supplenti che sostituiscono gli effettivi nei casi di impedimento o di astensione e ricusazione degli stessi.

I Membri della CGR hanno dovere di astenersi in qualsiasi caso di conflitto di interessi o di interesse personale alla decisione; la comune appartenenza, anche passata, del membro della CGR e dei soggetti interessati al medesimo Dart Club comporta l’obbligo di astensione e può essere motivo di istanza di ricusazione che verrà decisa immediatamente dalla CUA.

La CGR viene eletta contemporaneamente al Comitato Regionale e dura in carica tre anni: essa elegge al proprio interno il Presidente.

La CGR si considera ufficialmente riunita con la presenza di almeno tre membri tra cui il Presidente o facente funzioni su delega di questi : in caso contrario non potranno essere decise sanzioni di alcun tipo.

In caso di dimissioni di uno o due membri, i posti vacanti potranno essere coperti, a scalare, da persone scelte tra i non eletti dell'ultima votazione. Qualora ciò non sia possibile, o vi siano le dimissioni di tre o più membri della CGR o del Presidente della CGR, il Comitato Regionale convocherà un'assemblea straordinaria dei Presidenti dei Dart Club della regione per nuove elezioni, onde procedere al reintegro dei posti vacanti.

Ogni riunione della CGR dovrà essere verbalizzata.

Il Comitato Regionale e gli Organi Federali Nazionali dovranno ricevere, con la copia delle sanzioni, anche copia dei verbali delle riunioni della CGR, che dovrà metterli a disposizione senza riserve.

È riconosciuto alle CGR il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio della propria funzione: tale rimborso è a carico del Comitato Regionale di appartenenza, che stabilirà di concerto con la CGR tipologia ed entità delle spese rimborsate.

Le somme erogate a titolo di rimborsi spese alle CGR dovranno comparire nel rendiconto economico della regione di appartenenza.

10. La CG sul campo (o CG nazionale)

Per le gare del Calendario Nazionale organizzate direttamente dal Consiglio Federale (es.: Campionati Italiani di Singolo, ecc) oppure organizzate in una regione ove non vi sia una CGR, la CGR competente è una **CG sul campo (o CG nazionale)**.

Le persone facenti parte delle CGR regionali, sia i membri effettivi che i supplenti, dovranno riunirsi almeno una volta l'anno per eleggere al loro interno un **Coordinamento CGR** formato da due persone. Il Coordinamento CGR dura in carica un anno: suo compito principale sarà, prima di ogni gara ove sia necessario (vedi sopra) reperire e nominare, fra i membri delle CGR regionali, una CG sul campo (o CG nazionale) che si farà carico del lavoro competente alle CGR nell'ambito della gara stessa.

La CG sul campo deve essere formata da un minimo di **TRE membri** e nominata almeno sette giorni prima della gara in questione, altrimenti la gara non potrà avere luogo. Queste persone dovranno presenziare nella Sede di Gioco dalla sua apertura fino alla chiusura ufficiale della gara. Qualora nel corso di una gara venga riscontrata l'assenza parziale o totale della CG sul campo, senza che vi siano giustificati (e comunque temporanei) motivi, l'Organizzazione potrà decidere la sospensione della gara stessa.

È riconosciuto alle CG sul campo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'esercizio della propria funzione: tale rimborso è a carico degli Organi Federali Nazionali, che potranno altresì riconoscere, volta per volta, un'indennità o un rimborso forfettario per il lavoro svolto.